



Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7344 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

**che approva determinati elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE"
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per le
regioni meno sviluppate in Italia**

CCI 2014IT16M2OP003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni meno sviluppate in Italia

CCI 2014IT16M2OP003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) In data 1° agosto 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per le regioni meno sviluppate in Italia.
- (2) Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo il 25 novembre 2014. L'Italia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il 6 ottobre 2015.
- (5) La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

¹ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013², il regolamento (UE) n. 1304/2013³ e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.

- (6) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione⁴.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma operativo.
- (8) Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

- (10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
- (12) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.
- (13) In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni meno sviluppate in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 6 ottobre 2015 sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma operativo;
- (b) gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla sezione 2 del programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17, 18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;
- (d) per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell'ottemperanza alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione 9 del programma operativo.

Articolo 2

Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

- (a) Asse prioritario 1 "Rafforzare l'Azione della Pubblica Amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" del FESR;

- (b) Asse prioritario 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico" del FESR;
- (c) Asse prioritario 3 "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati" del FESR;
- (d) Asse prioritario 4 " Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità" del FSE;
- (e) Asse prioritario 5 "Migliorare le competenze della Pubblica Amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" del FSE;
- (f) Asse prioritario 6 "Assistenza Tecnica" del FESR.

Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono fissati nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a EUR 283 250 000, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:
 - (a) 13 03 60: EUR 195 330 000 (FESR – regioni meno sviluppate);
 - (b) 04 02 60: EUR 87 920 000 (FSE – regioni meno sviluppate).
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica ammissibile.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione

